

R.G. n. 17/2021



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica Civile

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 17/2021;

richiamato il precedente decreto del 20.12.2021 con il quale si invitava gli istanti a interloquire in punto di ammissibilità di un ricorso congiunto per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss l. n. 3/12;

sentito il Gestore della Crisi, dott. Serafini, all'udienza del 27.1.2022;

rilevato che le parti istanti e i loro procuratori non hanno presenziato alla predetta udienza;

OSSERVA

deducendo di essere coniugati in regime di comunione dei beni, hanno presentato un unico ricorso con il quale chiedono aprirsi a loro favore la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/12; la predetta istanza congiunta viene formulata dando atto, nelle premesse, dell'introduzione di cui all'art. 7 bis della l. n. 3/12, norma che – anche alla luce della giurisprudenza prodotta- si ritiene applicabile dagli istanti e dall'OCC, quantomeno in via analogica, anche alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Ebbene, ad avviso di questo Giudice, una tale conclusione non può dirsi corretta in considerazione della collocazione sistematica e della *ratio* sottesa alla previsione di cui al citato art. 7 bis l. n. 3/12.

Sotto il primo profilo non può non osservarsi come la norma citata, introdotta con la legge n. 176/2020, sia stata inserita al paragrafo 1, titolato "Disposizioni generali", della Sezione Prima della citata legge, Sezione titolata "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Dunque, già la collocazione della norma lascia intendere che essa possa trovare applicazione – in

assenza di richiamo nella Sezione Seconda- alle sole procedure di composizione della crisi, ovvero sia al Piano del Consumatore e all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti. Non può sfuggire all'interprete, infatti, che tali strumenti di risoluzione della crisi del debitore civile, accomunati dalla struttura negoziale della proposta, siano un sottoinsieme specifico all'interno della l. n. 3/12 e che tale sottoinsieme – titolato, per l'appunto, Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento- abbia delle caratteristiche, sostanziali e procedurali, volte a distinguerlo dalla diversa procedura di cui alla Sezione Seconda, ossia la Liquidazione del Patrimonio.

L'impostazione strutturale della l. n. 3/12, divisa in Prima e Seconda Sezione, ben si comprende, del resto, se si tiene a mente la diversità ontologica delle procedure di composizione dalla procedura di liquidazione. Invero, mentre il Piano del Consumatore e l'Accordo di ristrutturazione consentono al debitore di selezionare i beni da monetizzare e le modalità di ristrutturazione del debito, con ciò potendo l'istante limitare l'assolutezza di cui all'art. 2740 c.c. se e in quanto sussiste l'accordo dei creditori (espresso preventivamente tramite voto e successivamente tramite opposizione all'omologa), con la Liquidazione del patrimonio il debitore si priva di tutti i suoi beni con la sola eccezione di cui all'art. 14 quinquies co. lett. f) l. n. 3/12 con ciò, dunque, spogliandosi della possibilità di individuare oggetto e modalità di liquidazione.

Proprio questa diversità strutturale giustifica la collocazione dell'introdotta art. 7 bis nella sola Sezione Prima e, al contempo, il mancato richiamo dello stesso nella Sezione Seconda.

La possibilità per i familiari di presentare “un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, infatti, in tanto ha senso in quanto è ben ragionevole ipotizzare che persone legate da rapporti di parentela o affinità abbiano interesse alla sistemazione congiunta della propria esposizione debitoria anche con modalità di allocazione delle rispettive risorse tali da consentire una ripartizione dell'attivo liquidatorio non rigorosamente limitato alle singole e distinte masse. In altri termini, atteso che le procedure di composizione della crisi, come sopra detto, consentono di ritagliare sulle singole esigenze del debitore civile le modalità di ristrutturazione del debito, ben è

possibile sottoporre all'accordo dei creditori un'unica soluzione negoziale con la quale il nucleo familiare- complessivamente- soddisfi l'interesse delle singole masse debitorie anche mediante una collocazione delle risorse non equanime. Il che, si badi, non vuol dire violare la previsione di cui all'art. 7 bis co. 3 l n. 3/12 in quanto non di confusione di masse si tratta ma di allocazione volontaristica delle risorse fra masse distinte che mantengono una loro identità.

Di contro, una tale scenario non è ipotizzabile nella procedura di liquidazione, non essendo questa suscettibile di una ripartizione dell'attivo che non sia rigorosamente distinta per masse. Altrimenti detto, con questa procedura i familiari non potrebbero soddisfare con il ricavato di una massa il debito dell'altra. Se così è, dunque, viene meno la *ratio* dell'art. 7 bis l n. 3/12, atteso che l'unico scopo di presentare un'unica istanza sarebbe quello di ridurre i costi di accesso alla procedura; a tale scopo, tuttavia, si può ugualmente tendere sia nella fase negoziale di trattative con l'OCC e il legale della procedura sia nella fase giudiziale di cui al DM 202/2014, tenendo a mente l'attività concretamente svolta dai professionisti incaricati e la sovrapposibilità delle fasi di studio della procedura e di liquidazione dei beni. Proprio a tal fine, del resto, sarà cura dell'Ufficio adottare strumenti di coordinamento fra le procedure di liquidazione presentate da familiari.

A conferma di tale conclusione, del resto, si fa presente che anche il Codice della Crisi di Impresa ripropone la medesima distinzione (se si vuole, con ancor più marcata evidenza quanto al canone ermeneutico sistematico) posto che l'art. 66 CCI, sovrapponibile per collocazione e contenuto all'attuale art. 7 bis l n. 3/12, non trova spazio applicativo nella Liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCI.

In conclusione, dunque, l'art. 7 bis l n. 3/12 non può trovare applicazione nell'ambito della procedura di liquidazione sia per mancata previsione sia per impossibilità di applicazione analogica non ravvisandosi alcuna lacuna normativa alla luce della diversità delle procedure di cui alla l. 3/12.

In ossequio al principio processuale di conservazione degli atti, il ricorso in esame deve comunque ritenersi validamente presentato con riferimento alla posizione di , dovendosi, di contro, prevedere alla separazione della posizione di .

P.Q.M.

1. DISPONE la separazione dal fascicolo RG n. 17/2021 della posizione di

2. MANDA alla Cancelleria per l'iscrizione di nuovo fascicolo per la posizione di

con attribuzione di nuovo numero di RG;

3. DISPONE con separato provvedimento in merito all'apertura della liquidazione del patrimonio per ciascuna delle due posizioni.

Rimini, 11.2.2022

Il giudice delegato

Dott.ssa Silvia Rossi